

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 07 del 16/03/2021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

**ESERCIZI DI VICINATO
LABORATORI DI GANOSTRONOMIA**
(consumo sul posto)
(sentenze del Consiglio di Stato)

FATTURE ELETTRONICHE
(consultazione ed acquisizione)
(proroga dei termini)

AMMORTIZZATORI SOCIALI
(differimento dei termini)

DECRETO “MILLE PROROGHE”
(le novità rilevanti per il comparto)

CIRCOLAZIONE STRADALE
(validità dei certificati e relativi attestati)
(proroga revisione veicoli)
(chiarimenti ministeriali)

ESERCIZI DI VICINATO E LABORATORI DI GASTRONOMIA

consumo sul posto

sentenze Consiglio di Stato

In relazione al consumo sul posto nei c.d. “esercizi di vicinato” e nei laboratori di gastronomia, Relazionato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel tempo ci sono state varie prese di posizioni, a volte anche in contrasto fra di loro.

Si rende pertanto opportuno ricordare gli antefatti e dare le necessarie indicazioni per gli operatori interessati, tenendo conto delle più recenti pronunce del Consiglio di Stato.

Negli esercizi di vicinato il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, a condizione che sia escluso il servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (comma 1, lett. f-bis), viene previsto e quindi consentito dall’articolo del decreto-legge n. 223/2006 (comma 1, lettera f-bis), lo stesso vale per i panifici per i prodotti di propria produzione (articolo 4).

Tale linea interpretativa sembrava consolidarsi anche in seno al Consiglio di Stato: in pratica, affinché il consumo immediato dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato sconfinasse nell’esercizio abusivo di un’attività di somministrazione, sarebbe stata sempre necessaria la presenza di un servizio ai tavoli da parte del personale presente in sala.

In assenza di tale servizio, l’attività non avrebbe potuto essere qualificata quale **somministrazione “assistita”** e pertanto, pur se svolta con l’impiego di arredi e stoviglie tipici di un vero e proprio servizio di ristorazione, sarebbe rimasta nell’alveo del consumo immediato consentito negli esercizi di vicinato e nei panifici.

Recentemente, il Consiglio di Stato (sentenza n. 8923 del 31/12/2019), ha accolto il diverso punto di vista del TAR con riferimento ai seguenti aspetti.

E’ stato infatti affermato che il servizio assistito di somministrazione “non può, ragionevolmente, essere circoscritto alla presenza del c.d. servizio da sala, vale a dire alla presenza fisica di camerieri che ricevano le ordinazioni o prestino comunque il servizio al tavolo degli avventori.

L’opposto tipo di servizio è invero in via di diffusione anche in alcuni ristoranti, dove, per ragioni di contenimento dei costi, va crescendo la pratica del buffet e self-service, in piedi o con tavoli: e senza che si dubiti che si resta nella ristorazione”.

La differenza effettiva consisterebbe pertanto *“nella predisposizione di risorse, non solo umane ma anche semplicemente materiali, che siano di servizio al cliente assistendolo per consumare confortevolmente sul posto (cioè: non meramente in piedi) quanto acquistato in loco.*

Il che dunque può avvenire anche mediante tavolini e attrezzature di particolare evidenza”.

Dunque, secondo l’opinione del Consiglio di Stato, il **“criterio funzionale”** espresso nelle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico, legato alla presenza e tipologia di attrezzature (quali tavolini, banchi, panche...) poste a servizio di chi intenda consumare nei locali dell’attività, risulterebbe *“coerente con la legge”*.

E tuttavia *“perché questa funzionalità alla somministrazione – anziché al mero consumo sul posto – vi sia occorre che le attrezzature predisposte dall’esercente o da chi per lui – pur senza un servizio al tavolo – siano di caratteri, dimensioni, quantità e arredi tali da indurre*

indistintamente gli avventori al consumo sul posto dei prodotti appena acquistati: il che, incidendo sulle caratteristiche commerciali effettive dell'intero esercizio – visto dalla potenziale clientela non più come un luogo di mero approvvigionamento, ma anche come un possibile e ordinario luogo di ristoro – viene a rilevare sul piano urbanistico della regolamentazione generale del commercio dell'area e sul discrimine reale tra attività liberalizzate e attività non liberalizzate”.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che una simile valutazione deve essere effettuata volta per volta al fine di verificare se le suddette attrezzature abbiano caratteristiche tali da connotare il locale come (anche) da somministrazione, oppure si contengano *“in una dimensione accessoria, eventuale e secondaria rispetto alla vendita da asporto, la quale... deve comunque mantenere il carattere prevalente e funzionale”.*

Successivamente a tale pronuncia, sono state pubblicate alcune sentenze che – in apparente contrasto con la nuova linea interpretativa – identificavano ancora il servizio al tavolo quale elemento necessario delle attività di somministrazione assistita.

In seguito, il Consiglio di Stato ha invece confermato l'indirizzo espresso con la sentenza n. 8923, attribuendo rilievo decisivo all'organizzazione e dotazione dei locali al fine di valutare se i mezzi approntati per il consumo immediato dei prodotti potessero essere considerati di tipologia e quantità tali da configurare un'attività di somministrazione assistita.

In particolare ha giudicato che *“la sola circostanza che ai piani di appoggio – costituiti da mensole a parete e, tutt'al più, da tavolini alti – possano essere (o siano) abbinati delle sedute – diverse da sedie, e consistenti in sgabelli, con o senza braccioli, ma privi di spalliera – non è affatto significativa di un arredo aziendale tipico degli esercizi di somministrazione”* che di norma consiste in tavoli e sedie e *“comunque in attrezzature che si caratterizzano per comodità e fruibilità”*, volte a *“favorire la permanenza sul posto, inteso come luogo di ristoro, non di mero approvvigionamento di alimenti da consumare sul posto”* (sentenza n. 6972 del 12/11/2020).

In mancanza di tavoli e sedie, gli altri elementi di fatto non sono stati considerati sufficienti a giustificare una diversa valutazione.

I giudici hanno ritenuto non rilevante la circostanza che gli alimenti fossero venduti a porzione e non a peso e che gli arredi a servizio del consumo immediato occupassero più della metà del locale, precisando che *“né l'uno né l'altro di tali elementi di fatto – in sé considerati ovvero in combinazione con la già esaminata possibilità di abbinamento tra piani di appoggio e sedute consente di ritenere replicate le modalità organizzative e tipologiche della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Quest'ultima, infatti, anche quando non presenta costi aggiuntivi per il servizio (pure non assistito) al tavolo, presuppone che il locale sia attrezzato per esercitare una vera e propria attività di ristorazione, nel senso che la differenza rispetto all'esercizio di vicinato e di gastronomia con consumo sul posto si rinviene, non sul piano quantitativo, ma su quello qualitativo dell'assistenza al cliente avventore”.*

In una successiva pronuncia, invece, è stata ravvisata l'esistenza di un'attività di somministrazione abusiva in quanto *“dai verbali di accertamento è, infatti, emerso che la superficie di vendita destinata anche al consumo, attrezzata con mensole e sgabelli, si effettua su un'area di più di mq. trenta rispetto agli otto per cui la società è autorizzata”* e *“il consumo si effettua, altresì, in uno spazio successivo accessibile tramite un breve corridoio allestito con tavoli e sedie, con menu ai tavoli ed una macchina del caffè professionale situata*

di fianco al bancone per la preparazione di prodotti da caffetteria” (sentenza n. 507 del 18/01/2021)

Inoltre, proprio con la sentenza n. 8923, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che l’attività oggetto del giudizio non potesse considerarsi di somministrazione, in quanto gli arredi consistevano in *“pochi tavolini di dimensioni assai ridotte – cinque di forma rotonda del diametro di appena circa 50 cm e tre quadrati dal lato delle stesse modeste dimensioni – privi di apparecchiature e arredi, solo in parte vicini alla lunga panca che ne offre un uso solo parziale o avvicinabili tramite sgabelli mobili da banconi da bar. Questi oggetti occupano una parte secondaria e non preponderante nel locale.*

La presenza poi di una sorta di menu appeso alle pareti dell’esercizio, per quanto in ipotesi potrebbe lasciar deporre in senso opposto, non sembra giungere a concretizzare quell’orientamento a un’attività di somministrazione che invece assume il I Municipio di Roma Capitale come abusivamente intrapresa”.

Da ultimo, il Collegio è tornato sulla materia con una pronuncia che risulta ancora parzialmente innovativa in quanto, per la prima volta, richiama entrambi gli orientamenti espressi nelle precedenti (sentenza n. 1125 dell’8/02/2021).

Dimostrando chiaramente di prediligere il criterio più risalente, i giudici ripercorrono i principi già fissati, affermando che il servizio al tavolo costituisce *“presupposto ineludibile perché possa esorbitarsi dal contesto dell’esercizio di vicinato”* e che, a tal fine, non può essere sufficiente *“la mera organizzazione dell’offerta da parte del gestore rivolta a favorire la consumazione sul posto dei prodotti di gastronomia”.*

Il Consiglio di Stato afferma che *“gli elementi presenti nel locale non coincidono con quelli ordinariamente usati in bar e ristoranti, trattandosi piuttosto di sgabelli alti e privi di schienale e di meri piani d’appoggio, alti e stretti, neanche apparecchiati: si tratta di attrezzature assolutamente minimali, idonee a consentire solo condizioni di fruizione e di accesso minimo agli avventori ai fini del consumo sul posto, non in grado di generare il richiamo quantitativo di clientela assimilabile ad un’attività di somministrazione.*

Inoltre, anche le modalità di preparazione e presentazione delle pietanze non sono idonee a rivelare la confondibilità delle modalità di esercizio del consumo sul posto con quelle tipiche della somministrazione, tali da indurre indistintamente gli utenti al consumo sul posto dei prodotti appena acquistati: tali pietanze, precotte nel laboratorio di gastronomia, subiscono, infatti, nel locale ove vengano consumate dalla clientela, un mero processo di rigenerazione, previo riscaldamento, ovvero a parte sarebbe fornito il condimento; sulla base di tali concrete evidenze, non risulta perciò neppure dirimente in senso opposto la vendita “a porzione”.

Anche gli altri aspetti valorizzati dal provvedimento impugnato (quali la presenza di una sorta di menu, l’assenza di una bilancia certificata, il consumo di birra da parte degli avventori durante i pasti), in concreto non danno luogo ad una esclusiva, prevalente o quanto meno principale attività di somministrazione”.

In quello che appare come un tentativo di operare una sintesi tra i due criteri interpretativi espressi con le precedenti pronunce, quest’ultima decisione appare dunque suscettibile di riaprire ancora una volta i termini della questione, recuperando e valorizzando un’orientamento che, ormai, sembrava accantonato in favore del solo criterio *“funzionale”* fatto proprio dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8923.

Non è chiaro, infatti, quale sarebbe stato l'esito del giudizio nel caso in cui, pur in assenza del servizio al tavolo, il concreto assetto del locale fosse stato ritenuto indicativo di un'attività di somministrazione propriamente detta.

Ancora una volta, lungi dal potersi sostenere che vi sia definitiva chiarezza sul punto, si rende quindi necessario attendere le prossime pronunce del Consiglio di Stato.

Provando comunque a enucleare alcuni punti fermi dal complesso delle decisioni sopra richiamate, allo stato attuale sembra che l'unico elemento idoneo a qualificare, da solo, un'attività di somministrazione assistita, sia rappresentato dal servizio ai tavoli.

In sua assenza, ferme le perplessità sollevate dall'ultima pronuncia, sembrerebbe necessaria una valutazione complessiva in ordine all'assetto del locale e alla tipologia e qualità degli arredi messi a disposizione dei clienti.

Ai fini di tale valutazione, la vendita a porzione, l'assenza di bilance, la presenza di menù e di piani d'appoggio apparecchiati – anche se abbinati o abbinabili alle sedute, e anche nel caso in cui siano presenti tavoli(ni) e sedie – nonché la superficie concretamente destinata al consumo degli alimenti, rappresenterebbero elementi rilevanti ma non decisivi.

Non stupisce quindi che, tra le sentenze esaminate, l'unico caso in cui il consiglio di Stato ha ravvisato l'esistenza di un'attività di somministrazione abusiva (sentenza n.507) si distingua per la presenza, nei locali dell'attività, di quasi tutti gli elementi “*caratterizzanti*” sopra citati: mensole e sgabelli, ma anche tavoli e sedie, menù e perfino una macchina per il caffè professionale, disposti su una superficie rilevante e oltretutto superiore a quella autorizzata.

Negli altri casi, invece, il vario combinarsi di arredi ed elementi di fatto, non è stato ritenuto sufficiente a sancire il superamento dei limiti dell'attività di vicinato.

Ferme restando le perplessità sollevate dall'ultima pronuncia, sembrerebbe necessaria una valutazione complessiva in ordine all'assetto del locale e alla tipologia e qualità degli arredi messi a disposizione dei clienti.

Ai fini di tale valutazione, la vendita a porzione, l'assenza di bilance, la presenza di menù e di piani d'appoggio apparecchiati – anche se abbinati o abbinabili alle sedute, e anche nel caso in cui siano presenti tavolini e sedie –nonché la superficie concretamente destinata al consumo degli alimenti, rappresenterebbero elementi rilevanti ma non decisivi.

Non stupisce quindi che, tra le sentenze esaminate, l'unica volta in cui il Consiglio di Stato ha ravvisato l'esistenza di un'attività di somministrazione abusiva (sentenza n.507) si distingue per la presenza, nei locali dell'attività, di quasi tutti gli elementi “*caratterizzanti*” sopra citati: mensole e sgabelli, ma anche tavoli e sedie, menù e perfino una macchina per il caffè professionale, disposti su una superficie rilevante e oltretutto superiore a quella autorizzata.

Negli altri casi, invece, il vario combinarsi di arredi ed elementi di fatto, non è stato ritenuto sufficiente a sancire il superamento dei limiti dell'attività di vicinato.

Riferimenti: sentenze Consiglio di Stato n. 8923/2019 e n. 1125/2021.

FATTURE ELETTRONICHE

consultazione ed acquisizione

proroga dei termini

Come si ricorderà, la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

In tal modo, gli operatori Iva, gli intermediari delegati, o il consumatore finale possono aderire espressamente al servizio.

Il termine iniziale per aderirvi (28 febbraio 2021) è stato prorogato **al prossimo 30 giugno 2021**, per acquisire il parere dell'Autorità Garante della privacy per la definizione delle misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

La suddetta disposizione ha previsto la memorizzazione per 8 anni dei file xml delle fatture elettroniche e dei relativi dati contenuti, trasmessi tramite Sdi, per essere utilizzati dalla Guardia di finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, previa definizione delle misure per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Nel periodo transitorio, esteso dal Provvedimento in esame al 30 giugno 2021, gli operatori Iva possono consultare tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Riferimenti: Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate del 28/02/2021.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

differimento termini

Relativamente all'invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati alla emergenza da covid-19 (così come previsto dagli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni) invi compreso l'invio dei dati necessari per il pagamento i cui dati siano scaduti lo scorso 31 dicembre 2020, l'Inps ha fornito le opportune indicazioni circa il differimento al 31 marzo prossimo dell'invio delle domande medesime.

L'Istituto specifica che, rientrano nel differimento al 31 marzo le domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26 e 40 del decreto legislativo. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale tutte connesse all'emergenza epidemiologica i cui termini siano scaduti il 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, quindi, rientrano le domande di trattamenti riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Allo stesso modo beneficiano del regime di differimento suddetto anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti connessi all'emergenza da COVID 19 i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, anche in questo caso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa terminati a novembre 2020.

Per quanto sopra riportato, i datori di lavoro che non hanno inviato l'istanza di accesso ai predetti trattamenti possono presentare domanda entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Mentre le domande che sono già state inviate ma sono state respinte per presentazione oltre i termini decadenziali non dovranno essere riproposte ma saranno direttamente sanate dall'Istituto.

Infine, per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti, potranno presentare una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Riferimenti: messaggio Inps 1008/2021.

DECRETO “MILLE PROROGHE” le novità rilevanti per il comparto

Dopo la definitiva conversione in legge del c.d. decreto “mille proroghe”, si riportano, di seguito, le principali novità di interesse per il comparto rappresentato.

Lotteria degli scontrini (articolo 3, comma 9 e 10)

Non avendo subito modifiche nel corso dell’iter di conversione, resta confermata la data del **1° febbraio 2021 per** l’avvio della c.d. “lotteria degli scontrini”, in luogo del termine originario del 1° gennaio 2021.

Apportando una modifica all’articolo 1, comma 540 della legge n.232 del 2016 è stata, altresì, prorogata al 1° marzo 2021 la data a partire dalla quale i consumatori potranno segnalare (all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza) l’eventuale rifiuto da parte dell’esercente di acquisire il codice della lotteria al momento dell’acquisto.

Si ricorda inoltre (articolo 1, comma 1095 della legge di bilancio 2021) che la partecipazione alla lotteria degli scontrini è valida solo per i soggetti che fanno acquisti di beni o servizi con sistemi di pagamento elettronico.

Regime di maggior tutela dell’energia (articolo 12, comma 9-bis)

La disposizione, inserita in sede di conversione del decreto, proroga al **1° gennaio 2023** la fine del mercato tutelato dell’energia per le microimprese e le utenze domestiche, attualmente prevista al 1° gennaio 2022.

Rimane invece invariata la situazione per le piccole imprese, per le quali il mercato tutelato dell’energia è terminato il **1° gennaio 2021**.

Etichettatura imballaggi (articolo 15, comma 6)

Come già comunicato in precedenza, resta confermata la sospensione fino al 31 dicembre 2021 delle nuove modalità di etichettatura ambientale degli imballaggi che, pertanto, entreranno in vigore il **1° gennaio 2022**.

Si ricorda, a tal proposito, che le nuove modalità di etichettatura sono state previste dal decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (uno dei decreti del cd. “Pacchetto economia circolare”) che, recependo la “Direttiva rifiuti e imballaggi”, ha apportato modifiche al comma 5 dell’articolo 219 del D.lgs. 152/2006.

Nello specifico, viene previsto l’obbligo in capo ai produttori di etichettare opportunamente tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.

Si sottolinea che la disposizione inserita nel provvedimento in esame sospende solo il primo periodo dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non il secondo periodo dello stesso comma che prevede l’obbligo dei produttori di indicare, ai fini della classificazione e identificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (che pertanto è in vigore dal 1° gennaio 2021).

Assemblee di società (articolo 3, comma 6)

Intervenendo sull'articolo 106 del decreto legge n.18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), la disposizione, inserita nel corso della conversione in legge, consente, in deroga alle norme del del codice civile o statutarie, di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Restano ferme le altre disposizioni dell'art. 106 citato che prevedono quanto segue:

- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (spa), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (srl), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto: l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio;
- le srl possono inoltre consentire, in deroga alla norma del cod. civ. che prescrive la deliberazione assembleare (art. 2479, comma 4) che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- le spa quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 anche in deroga allo statuto e prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe.
Medesima facoltà si estende anche alle società cooperative e le mutue assicuratrici ed alle banche popolari e di credito cooperativo.

Tutte queste disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il **31 luglio 2021** (con una ulteriore proroga quindi rispetto al decreto - legge originario che aveva fissato il termine del 31 marzo 2021).

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 106, queste disposizioni si applicano anche alle associazioni e fondazioni diverse dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

Organi collegiali (articolo 19 e allegato 1, n.10)

Vengono prorogati, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il **30 aprile 2021** (invece del 31 marzo previsto nel decreto iniziale), i termini previsti dall'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020, recante semplificazioni in materia di organi collegiali.

Potranno pertanto essere svolte in modalità di videoconferenza, tra le altre, le sedute degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi.

Riferimenti: d.l. n 183 del 31/12/2020, convertito in legge n. 21 del 26/02/2021 (G.U. n. 51 del 1°/03/2021)

CIRCOLAZIONE STRADALE

validità dei certificati e relativi attestati

proroga revisione veicoli

chiarimenti ministeriali

Validità dei certificati e relative attestati

Sempre a causa del persistere della emergenza epidemiologica da covid-19, e al fine di fare ulteriore chiarezza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un quadro riepilogativo delle diverse proroghe di validità dei certificati abilitativi alla guida.

La nota è relativa esclusivamente alle proroghe riguardanti i titoli abilitativi per la guida dei veicoli su strada, sostituendo le precedenti, pari oggetto.

Tenendo conto delle varie disposizioni sia a carattere nazionale che europee, si riporta di seguito una sintesi riepilogativa delle varie scadenze.

Patenti di guida

Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello Spazio Economico Europeo con patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020	1° luglio 2021
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
31 gennaio 2020–29 settembre 2020	29 luglio 2021
30 settembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello Spazio Economico Europeo con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020	1° luglio 2021
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020	29 luglio 2021
30 settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Proroga revisione veicoli

A seguito di vari interventi normativi finora pubblicati, al fine di fornire un quadro reipilogativo concernente le proroghe previste relative alla documentazione per la circolazione stradale, il Ministero degli Interni ha emanato una specifica circolare di chiarimento, modificando anche quella n. 7203 del 1° marzo c.a.

Ad integrazione quindi di quanto già comunicato con le ns. precedenti circolari, si riporta una tabella che ricostruisce il quadro completo delle proroghe in materia di revisione dei veicoli (art. 80 del Codice della Strada) in conseguenza del sovrapporsi degli interventi nazionali ed europei.

Per una più agevole lettura della tabella allegata, si specifica la legenda della classificazione internazionale dei veicoli in essa riportata:

- L: ciclomotori e motocicli, tricicli, quadricicli leggeri e pesanti;
- M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;
- O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t;
- T5: trattori a ruote (agricoli o forestali utilizzati prevalentemente sulle strade pubbliche per il trasporto di merci) la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h.

 Riferimenti: -circolare del Ministero infrastrutture e trasporti n. 7203 del 1°/03/2021.
 -circolare Ministero Interni prot. 300/A/2132/21/115/28 del 9/03/2021.

Circolare prot. n. 300/A/2132/21/115/28 del 09.03.2021

Categoria veicoli	Scadenza revisione (mese)⁽⁵⁾	Proroga	Ambito territoriale proroga	Norma di riferimento	Note
Tutte	Fino al 31/01/2020 (senza dies a quo)	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	Sino al 30/09/2020 proroga valida su tutto il territorio UE (Reg. 2020/698)
L, O ₁ , O ₂	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Marzo 2020	31/10/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Art. 92 DL 18/2020 e Reg. 2020/698 ⁽⁶⁾	La proroga della norma italiana coincide con quella europea
L, O ₁ , O ₂	Marzo 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Aprile 2020	30/11/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O ₁ , O ₂	Aprile 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Maggio 2020	31/12/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O ₁ , O ₂	Maggio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	

⁵ Si rammenta che in Italia la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato.

⁶ Si rammenta che alcuni paesi hanno deciso di non applicare le disposizioni del Regolamento 2020/689 relative alla revisione dei veicoli. Pertanto, i veicoli immatricolati in quei paesi non possono beneficiare delle proroghe previste. (Vedi ALL. 3).

Circolare prot. n. 300/A/2132/21/115/28 del 09.03.2021

M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Giugno 2020	31/01/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O ₁ , O ₂	Giugno 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Luglio 2020	28/02/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O ₁ , O ₂	Luglio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Agosto 2020	31/03/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O ₁ , O ₂	Agosto 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Settembre 2020	31/07/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267 ⁽⁷⁾	
L, O ₁ , O ₂	Settembre 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Ottobre 2020	31/08/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
L, O ₁ , O ₂	Ottobre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Novembre 2020	30/09/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	

⁷ Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle disposizioni del Regolamento 2021/267 relative alla proroga di validità della revisione dei veicoli avanzate dai Paesi membri.

Circolare prot. n. 300/A/2132/21/115/28 del 09.03.2021

L, O ₁ , O ₂	Novembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Dicembre 2020	31/10/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
L, O ₁ , O ₂	Dicembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Gennaio 2021	30/11/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Febbraio 2021	31/12/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Marzo 2021	31/01/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Aprile 2021	28/02/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Maggio 2021	31/03/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Giugno 2021	30/04/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	